

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE GIOVANILE DI VILLANOVA MONFERRATO

Art. 1 - Istituzione

E' istituita la Consulta Giovanile del Comune di Villanova quale organismo autonomo permanente per favorire la partecipazione dei giovani.

Art. 2 - Durata

La Consulta ha durata di anni 3 dalla sua costituzione. Alla scadenza la Consulta potrà essere rinnovata o prorogata nella durata con espressa deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 3 - Funzioni

La Consulta Giovanile è organismo consultivo dell'Amministrazione Comunale, integra e arricchisce le proposte degli organi del Comune con l'apporto delle sue competenze specifiche. A tale fine può esprimere pareri, rilievi, raccomandazioni e proposte, non vincolanti, anche di propria iniziativa, relativamente agli atti dell'Amministrazione Comunale e all'attività dei servizi inerenti le tematiche giovanili.

La Consulta si propone come punto di riferimento e di informazione sulle diverse tematiche giovanili, tra cui: scuola, università, mondo del lavoro, cultura, sport, tempo libero, politiche sociali. Raccoglie informazioni nei predetti campi, direttamente, con ricerche autonome, o avvalendosi delle strutture comunali. Promuove incontri. Coadiuvare le realtà del paese che la compongono nell'organizzazione e nella promozione di eventi.

Art. 4 - Composizione

La Consulta è composta da tutti i cittadini residenti nel Comune di Villanova di età compresa tra i 15 e i 35 anni che presentano la domanda di ammissione prevista e scaricabile dal sito internet del comune.

I minori designati come rappresentanti devono presentare apposita autorizzazione scritta da parte di un genitore o di chi ne esercita la potestà scaricabile dal sito del comune.

La Consulta è composta da un massimo di 10 membri.

Di diritto, i Consiglieri Comunali fino a 35 anni di età sono membri della Consulta. Decadono, anche se superano tale limite anagrafico, con il decadere della Consulta.

Art. 5 - Organi della Consulta

Sono organi della Consulta Giovanile:

- ✓ l'Assemblea;
- ✓ il Presidente ed il Vicepresidente;
- ✓ il Segretario.

La partecipazione alla Consulta non dà diritto ad alcun compenso.

Art. 6- L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo consultivo a cui appartengono tutti i partecipanti alla consulta indicati nell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7- Il Presidente ed il Vicepresidente

Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco, l'Assemblea procede all'elezione al proprio interno, a scrutinio segreto, di un Presidente (di almeno diciotto anni) a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Se dopo tre scrutini l'Assemblea non riesce a eleggere il Presidente si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio tra i due componenti più votati nel terzo scrutinio.

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- convoca e presiede l'Assemblea definendone l'ordine del giorno;
- rappresenta la Consulta nei rapporti con il Comune e con l'esterno;
- sottoscrive gli atti della Consulta;
- presenta all'Amministrazione Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, prevista dall'Art. 11;
- Collabora con l'Amministrazione comunale.

In caso di impedimento, assenza, o delega del Presidente, ne svolge le funzioni il Vicepresidente.

E' automaticamente eletto come Vicepresidente colui che ha ottenuto, nell'ultimo scrutinio in cui è stato eletto il Presidente, il maggior numero di preferenze dopo il Presidente. In caso di parità di voti tra due o più candidati, è eletto Vicepresidente il più giovane di età.

Allo scadere del mandato o nel caso in cui il Presidente termini anticipatamente il proprio mandato a causa di dimissioni, oppure in seguito ad approvazione di una mozione di sfiducia, l'Assemblea, convocata entro un mese e presieduta dal Sindaco, procede alla nuova elezione del Presidente. Le dimissioni del Presidente, indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale e ai componenti dell'Assemblea, si considerano efficaci dalla data di acquisizione al protocollo del Comune. Stesso iter per il Vicepresidente.

Art. 8 - Il Segretario

Il Segretario è scelto dal Presidente tra i membri dell'Assemblea e rimane in carica per tutta la durata del mandato del Presidente. Il Segretario redige sintetico verbale di ogni riunione dell'Assemblea. Il verbale viene inviato via e-mail a ogni membro dell'organismo entro sette giorni dallo svolgimento della riunione, e in ogni caso prima della seduta successiva.

Art. 9 — Rapporti con l'Amministrazione Comunale

L'Amministratore comunale competente in materia di Politiche Giovanili è tenuto a invitare il Presidente della Consulta Giovanile ad ogni seduta in cui all'ordine del giorno vi siano temi riguardanti il settore giovanile.

Il Presidente della Consulta Giovanile riferisce annualmente sui lavori della Consulta all'Amministrazione mediante relazione scritta inviata entro il 31 marzo.

Art. 10 — Riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei componenti l'Assemblea. L'Assemblea si riunisce in ogni caso in via ordinaria almeno due volte all'anno.

L'Amministratore con delega alle Politiche Giovanili, o la Giunta Comunale possono chiedere la convocazione dell'Assemblea ogni qualvolta lo ritengano opportuno.

La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata, via e-mail, ai membri dell'Assemblea con indicazione dell'ordine del giorno, e con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso telefonico con almeno 24 ore di anticipo. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti. In seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno il 40% dei componenti dell'Assemblea.

Ogni membro dell'assemblea può presentare mozioni di indirizzo ovvero interpellanze al Presidente. Le decisioni dell'Assemblea sono adottate con il voto, espresso in modo palese dalla maggioranza dei presenti votanti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha comunque la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione alla seduta successiva. Il Presidente può essere sfiduciato mediante l'approvazione di

una mozione di sfiducia, motivata e firmata da un terzo dei membri dell'Assemblea e approvata dalla maggioranza degli stessi.

Art. 11- Decadenza

I membri che non intervengono per tre volte consecutive alle sedute dell'Assemblea, senza darne preventiva comunicazione al Presidente, sono considerati decaduti da membri della Consulta. In tal caso, l'ex membro non può presentare nuova domanda di ammissione prima che siano passati sei mesi.

Art.12- Sede

La sede della Consulta Giovanile è presso un immobile comunale. Le riunioni dell'Assemblea tengono, di norma, in locali comunali.

Art. 13 – Strumenti e risorse

La Consulta Giovanile si avvale, per il suo funzionamento istituzionale e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del supporto degli Uffici Comunali.

Il Comune fornisce inoltre i mezzi e il personale per il servizio di segreteria che ha, tra gli altri, i seguenti Compiti:

- conservare i verbali delle sedute degli organi della Consulta e inviarli ai rispettivi membri;
- fornire la documentazione comunale necessaria al funzionamento degli organi della Consulta.

Tutta la documentazione ufficiale della Consulta deve essere depositata, a cura del Presidente, in apposito spazio, presso il Comune, accessibile a ogni componente l'Assemblea.

Art. 14- Domanda di ammissione

I cittadini che intendono partecipare alla Consulta Giovanile devono far pervenire, secondo le modalità tecniche e le tempistiche previste dagli uffici in accordo con l'Amministrazione comunale, la candidatura spontanea.

Se le domande di ammissione sono superiori a 10, l'Amministrazione comunale in autonomia deciderà come procedere alla composizione. Le richieste di adesione successive alla prima istituzione vengono presentate al Presidente della Consulta; nel caso di non accoglimento, la domanda viene sottoposta all'Assemblea che delibera sulla stessa in via definitiva.

Art. 15- Norme transitorie

In fase di prima applicazione le procedure di costituzione della Consulta decorreranno dall'avvenuta compiuta pubblicazione nell'albo on-line del Comune, con la previsione di un termine di 60 giorni per la presentazione delle candidature.